

## ***Infortunio in itinere e “occasione di lavoro”***

*La Corte di Cassazione, Sezioni Unite , con la sentenza n. 17685 del 7 Settembre 2015, risolvendo un conflitto tra decisioni precedenti delle varie sezioni, ha definito la questione relativa all’infortunio in itinere affermando che il collegamento con l’occasione di lavoro non può avere una natura marginale, che si basi esclusivamente sulla coincidenza tra luogo e tempo.*

*L’espressa introduzione dell’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere non ha infatti derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della “causa violenta” ma anche della “occasione di lavoro”, con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la “occasione di lavoro”, in quanto il collegamento tra l’evento e il “normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro” risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica.*

.....

Con la sentenza in commento , la Corte Suprema a Sezioni Unite , si è chiaramente pronunciata sull’infortunio in itinere , risolvendo un conflitto interno alla Corte stessa , la quale, nelle varie sezioni, si era precedentemente pronunciata in modi differenti. In particolare la pronuncia sottolinea come, per poter richiedere il risarcimento del danno , il collegamento con l’occasione di lavoro non debba essere marginale e basato esclusivamente su una semplice coincidenza di tempo e luogo.

### ***Il fatto***

Il caso trae origine dalla richiesta di appello presentata dal ricorrente contro la sentenza del tribunale di primo grado, con la quale egli chiedeva che, in riforma di quest’ultima, fosse riconosciuta la natura di infortunio sul lavoro all’evento mortale occorso alla propria moglie (era stata accoltellata dall’allora convivente) mentre percorreva a piedi la strada per raggiungere l’Istituto geriatrico presso il quale lavorava.

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che l’infortunio era avvenuto in orario diverso da quello previsto per il turno e che, comunque, la causa violenta determinante l’infortunio era connessa ad un evento reato idoneo come tale, ad interrompere il nesso causale fra occasione di lavoro ed evento dannoso.

L'appellante sosteneva che sussisteva sia la causa violenta sia l'occasione di lavoro come previsto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dall'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, in quanto la lavoratrice stava percorrendo il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, che il caso non rientrava in nessuna delle esclusioni previste dalla disciplina e che non rilevava lo spostamento dell'orario di inizio lavoro, considerata la ratio della tutela od essendo comunque il lavoratore tenuto a recuperare il ritardo.

L'Inail resisteva all'appello e rilevava invece che le modalità dell'evento escludevano ogni nesso con l'attività di lavoro, considerata la finalità della disciplina sull'infortunio in itinere, ora previsto dal citato d.lgs. n. 38/2000.

La Corte d'Appello respingeva il ricorso.

Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva quindi ricorso in Cassazione, deducendo che dallo stesso dato letterale della norma citata, così come modificata dall'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, doveva evincersi che l'infortunio occorso durante il tragitto necessario per giungere sul luogo di lavoro (appunto l'infortunio in itinere), senza ulteriori specificazioni di sorta, doveva ritenersi avvenuto in occasione di lavoro, con la conseguenza della sua indennizzabilità.

In altri termini, secondo il ricorrente, il collegamento con la prestazione di lavoro, nel caso dell'infortunio in itinere, era rappresentato esclusivamente dalla circostanza che l'infortunio si era verificato durante il tragitto casa-lavoro e nessun altro requisito o condizione era richiesto dalla norma ai fini di dar corso alla tutela assicurativa invocata, in quanto la *ratio legis* non consisteva nella tutela di un rischio specifico, bensì di tutti i rischi che potevano verificarsi sul predetto tragitto.

Tale conclusione era avvalorata, secondo il ricorrente, dall'espressa previsione normativa degli infortuni in itinere esclusi dalla tutela assicurativa (quelli verificatisi in caso di interruzioni e/o deviazioni dal percorso dovute a scelta del lavoratore e indipendenti dal lavoro medesimo oltre che non necessitate, quelli direttamente cagionati dall'abuso di alcoolici o psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, nonché quelli in cui siano coinvolti conducenti sprovvisti di abilitazione alla guida).

**La causa veniva rimessa con ordinanza interlocutoria alle Sezioni Unite, per il contrasto evidenziato e per la configurabilità di una questione di massima particolare importanza "attinente alla individuazione delle regole sulla**

**indennizzabilità dell'infortunio e del rapporto anche in termini di nesso eziologico tra attività lavorativa ed infortunio subito**

**La decisione**

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite respingeva il ricorso.

Nelle motivazioni, i Giudici Supremi determinavano che in particolare , con riguardo all'infortunio in itinere riconducibile al fatto doloso del terzo, un primo orientamento interpretativo della Cassazione era teso ad estendere il concetto di infortunio assicurato affermando il principio secondo cui “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore in itinere, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo”.

L’opposto indirizzo, proseguiva la Corte, riteneva invece che non fosse possibile ignorare il preciso elemento normativo dell’occasione di lavoro, sicché per la configurazione dell’infortunio indennizzabile era necessario che la causa violenta fosse connessa all’attività lavorativa, nel senso che inerisse alla suddetta attività o che fosse almeno occasionata dal suo esercizio. In particolare, ricordavano i Giudici che la precedente giurisprudenza aveva affermato che “in tema di indennizzabilità dell’infortunio in itinere, si sottrae a censure la decisione di merito che, a fronte dell’omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, ha ravvisato tra prestazione lavorativa ed evento una mera coincidenza cronologica e topografica, un indizio del nesso di occasionalità (...) escludendo qualsiasi collegamento oggettivo tra evento, esecuzione del lavoro e itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo della propria autovettura”.

In tale secondo indirizzo , aggiungeva la Cassazione, si inserivano anche quelle pronunce secondo le quali, in materia di infortunio sul lavoro, l’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000 (che ha espressamente ricompreso nell’assicurazione obbligatoria la fattispecie dell’infortunio in itinere, disciplinandolo nell’ambito della nozione di “occasione di lavoro” di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965) si esprimevano criteri normativi (come quelli di “interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate”) che delimitavano l’operatività della garanzia assicurativa, condizionando l’indennizzabilità dell’infortunio alla sussistenza di un vincolo “obiettivamente ed

intrinsecamente apprezzabile con la prestazione dell'attività lavorativa" e all'accertamento di "una relazione tra l'attività lavorativa ed il rischio al quale il lavoratore è esposto", indispensabile a concretizzare quel "rischio specifico improprio" o "generico aggravato" che rientra nella *ratio* dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965.

Sul punto, osservavano le Sezioni Unite che "la soluzione del contrasto non può che rinvenirsi nel presupposto richiesto dell' *occasione di lavoro* , che costituisce il criterio di collegamento con l'attività lavorativa che giustifica la tutela differenziata, costituzionalmente garantita, rispetto ad altri eventi dannosi, e che, in sostanza, pur evolutosi in senso estensivo, fino a ricomprendere nella tutela tutte le attività prodromi che e strumentali all'esecuzione della prestazione lavorativa e tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore (col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo), è rimasto pur sempre ancorato ad un rapporto, seppure mediato e indiretto, comunque non assolutamente marginale tra l'evento ed il lavoro, in modo cioè che l'infortunio sia in qualche modo *occasionato* dal lavoro stesso" .

D'altra parte , proseguiva la motivazione, la modifica del 2000, che aveva espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria il caso dell'infortunio in itinere, già elaborato dalla giurisprudenza, delineava un sistema complessivo nel quale l'assicurazione andava a coprire tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in "occasione di lavoro".

Tale linea aveva condotto ad escludere la copertura assicurativa in tutti quei casi di omicidio, in nessun modo collegato con il lavoro, ritenendo che la semplice presenza dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa rappresentassero soltanto un indizio del rapporto occasionale e non la prova.

Era poi chiaro , per i Giudici, che si trattava di una fattispecie caratterizzata da un elevato tasso di flessibilità, che trovava esemplificazione nelle conclusioni cui la Cassazione stessa era approdata in passato, per comprendere nel perimetro dell'infortunio in itinere la rapina subita dal lavoratore nel percorso casa-lavoro per sottrargli la moto utilizzata, individuando in questo modo il collegamento con il lavoro nel possesso di un bene patrimoniale "quale strumento necessario attraverso il quale si realizzava l'iter protetto".

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Dunque, nel caso in esame, secondo la Cassazione correttamente la corte territoriale aveva rilevato come nella specie la lavoratrice deceduta, nonostante si trovasse sul percorso casa-azienda in orario prossimo all’inizio del lavoro, avesse subito un rischio che riguardava la sua vita personale, del tutto scollegato all’adempimento dell’obbligazione lavorativa o dal percorso per recarsi in azienda, essendo stata “aggredita e accoltellata dal proprio convivente” (come da accertamenti dell’Inail), evento questo che “aveva spezzato ogni nesso” con la prestazione lavorativa.

Da tutto quanto sopra , ne conseguiva il rigetto del ricorso.

### ***In definitiva***

Le Sezioni Unite, con la decisione adottata, hanno stretto le maglie sull’interpretazione di “occasione di lavoro” , escludendo dall’indennizzo tutte quelle situazioni avvenute nel tragitto casa - lavoro che trovano origine nella sfera personale della vita del lavoratore e che sono prive di qualsiasi collegamento con l’adempimento dell’attività.

Ricordiamo che tecnicamente l’infortunio in itinere è l’infortunio capitato

- durante il “normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro, oppure durante il “normale percorso” che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, oppure durante il “normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
- il “normale percorso” casa-lavoro (e viceversa) è considerato quello “più breve e diretto”, perciò gli incidenti verificatisi nel corso di deviazioni o in tragitti diversi non vengono risarciti.

E’ eventualmente possibile scegliere il percorso più lungo, ma solo se giustificato da particolari condizioni di viabilità (per esempio traffico difficoltoso per i lavori in corso in una strada, ecc.)

- Non viene riconosciuto il risarcimento se l’interruzione o la deviazione è del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessaria e quindi , al contrario, è considerato infortunio se la deviazione è stata effettuata in attuazione di un ordine impartito dal datore di lavoro o per “necessità” dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti
- Il risarcimento scatta anche se il lavoratore ha utilizzato la propria auto privata a condizione che tale scelta sia necessitata , come per esempio nel caso in cui la

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d’informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

zona dove vi è il posto di lavoro non è servita da mezzi pubblici, oppure esistono mezzi pubblici ma non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o, per raggiungerla con questi ultimi, il tempo sarebbe eccessivo e troppo oneroso in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.

Pertanto, in coerenza con tutto ciò, l'infortunio è indennizzabile soltanto quando la causa violenta inerisce comunque all'attività di servizio o è almeno occasionata dall'esercizio di un'attività di lavoro, escludendo che l'Inail possa essere chiamato a coprire le spese quando il collegamento fra l'incidente e il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione alla sede di lavoro risulta fondato soltanto su una semplice coincidenza di tempo e di luogo.

Quindi, come per esempio nel caso della sentenza qui commentata, viene negata la determinazione di infortunio in itinere e quindi risarcibile, l'aggressione subita da un lavoratore per motivi personali che nulla hanno a che vedere con il lavoro.

Ovviamente il giudice chiamato a dirimere la questione dovrà, nella specificità del caso concreto, definire l'indennizzabilità del fatto, così come nell'esempio riportato in motivazione, nel quale la Corte ricordava l'episodio di una rapina subita da un lavoratore nel percorso casa-lavoro per sottrargli la moto utilizzata, individuando in questa occasione il collegamento con il lavoro nel possesso di un bene patrimoniale "quale strumento necessario attraverso il quale si realizzava l'iter protetto".

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)